



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1665 del 2021, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Linea D'Ombra S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Federica Sgualdino,  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto  
presso lo studio Vittorio Domenichelli in Padova, Galleria Berchet, 8;

***contro***

Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege  
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Sole24 cultura srl;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del D.M. n. 527 del 18/11/2020 avente ad oggetto “ulteriore riparto di quota parte del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del Decreto-Legge n. 34 del 2020 per il ristoro degli operatori nel settore delle mostre d'arte”

- di ogni atto presupposto e/o conseguente tra cui in particolare, per quanto occorrer possa, dell'avviso pubblico del 14.12.2020 avente ad oggetto “ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per il ristoro degli operatori nel settore delle mostre d'arte (decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 18 novembre 2020)” nonché del DM n. 568 del 7/12/2020 avente ad oggetto “ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per il ristoro degli operatori nel settore delle mostre d'arte e per il sostegno dei musei e dei luoghi della cultura non statali”.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Linea D'Ombra S.r.l. il 29/5/2021:

- del D.M. n. 134 del 26 – 29 marzo 2021 avente ad oggetto “Modifiche al decreto 18 novembre 2020 recante Ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per il ristoro degli operatori nel settore delle mostre d'arte” e al decreto 7 gennaio 2021, recante modifiche al decreto ministeriale 18 novembre 2020 recante “Ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020 per il ristoro degli operatori nel settore delle mostre d'Arte;

- del Decreto della Direzione Generale Musei n. 399 del 29/04/2021 avente ad oggetto “Avviso pubblico per ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 3 del decreto legge n. 34 del 2020 per il ristoro degli operatori nel settore delle mostre d'arte che non siano

stati in attività nel 2019 (decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 18 novembre 2020 e s.m.i.)”; - del Decreto della Direzione Generale Musei n. 326 del 12 aprile 2021 avente ad oggetto “Pubblicazione dei decreti del Responsabile Unico del Procedimento del 25 marzo 2021, rep. 282 e 283 e relativi allegati” e degli atti ivi richiamati e allegati; - del D.M. n. 19 del 7 gennaio 2021, per quanto occorra, avente ad oggetto “Modifiche al Decreto Ministeriale 18/11/2020 recante “ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020 per il ristoro degli operatori nel settore delle mostre d'Arte”. - di ogni atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25, d.l. n. 137/2020, conv. in legge 176/2020, la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione intimata una relazione di chiarimenti in ordine alle ragioni della restrizione dell'arco temporale da prendere come riferimento per il confronto tra l'attività dell'anno 2018 ed il corrispondente periodo del 2020; per il predetto incumbente appare sufficiente il termine di 30 giorni dalla comunicazione e o notificazione della presente ordinanza;

Considerato che le esigenze cautelari prospettate dalla ricorrente possano essere adeguatamente soddisfatte mediante la fissazione dell'udienza per la trattazione di

merito del ricorso ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a.;

Ritenuto che, a tal fine, occorre disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria approvata con l'atto impugnato, incumbenti a cui il ricorrente potrà provvedere in via telematica mediante le seguenti modalità:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Amministrazione dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale; c) il nominativo della parte ricorrente; d) una sintesi dei motivi di ricorso; e) gli estremi dei provvedimenti impugnati; f) l'indicazione nominativa dei controinteressati inseriti nella graduatoria impugnata;

- in calce alla sintesi del ricorso dovrà essere riportato il seguente avviso: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

- parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), dispone gli incumbenti nei termini di cui in motivazione;

fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 ottobre 2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

Marco Bignami, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Floriana Rizzetto**

**IL PRESIDENTE**  
**Donatella Scala**

**IL SEGRETARIO**